



..... un altro Lido è possibile

info@unaltrilido.com www.unaltrilido.com

**Al sig. Sindaco
avv. Giorgio Orsoni**

**all'Assessore all'Ambiente
Gianfranco Bettin**

**al Direttore dell'Avvocatura Civica
avv. Giulio Gidoni**

Comune di Venezia - Ca' Farsetti

oggetto: *Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia; danni conseguenti al rilascio e conseguente trattamento dei rifiuti di amianto rinvenuti nell'area di cantiere.*

A seguito di una nostra formale richiesta, in data 26 giugno 2012, di accesso (ex D.Lgs 195/2005) all'informazione ambientale detenuta dall'Amministrazione Comunale relativamente al rinvenimento di rifiuti di amianto nel cantiere del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, abbiamo potuto effettuare l'accesso presso gli uffici della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili in data 30 agosto u.s.¹. In tale occasione abbiamo quindi potuto constatare che:

- a) l'Amministrazione Comunale detiene solo pochi documenti, relativi alle attività da essa svolte direttamente al riguardo, non essendo stato ancora effettuato alcun trasferimento di documentazione in proposito da parte dell'Unità di Missione² secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4001 del 08.02.2012³, la quale nel prorogare l'attività del Commissario per il 2012 incaricava il medesimo del "*completamento del percorso già intrapreso per il trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria delle incombenze necessarie ad assicurare il buon esito delle iniziative approvate nell'ambito dell'attività commissariale, ...*";

¹ A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Comunale (l'Assessore all'ambiente cui era stata rivolta l'istanza), il Coordinamento ha dovuto richiedere con nota in data 30.07.2012 l'intervento del Difensore Civico Comunale. A seguito dell'intervento del Difensore Civico, il dirigente responsabile della Direzione Ambiente ha manifestato con nota in data 10.08.2012 la disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione disponibile presso gli uffici, come in effetti poi avvenuto il 30 agosto, data concordata per le vie brevi.

² struttura riferita al Commissario Delegato incaricato, come è noto, della realizzazione del cosiddetto Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi nell'ambito delle opere celebrative del 150° dell'Unità d'Italia.

³ pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2012.

- b) dalla documentazione esaminata presso la competente Direzione Ambiente non risultano atti circa l'origine dei materiali di amianto e circa la responsabilità per il rilascio di tali rifiuti in area comunale; tantomeno risultano istruttorie riguardo al danno ambientale ed economico prodottosi ovvero denunce (Procura ed Autorità di pubblica sicurezza) al riguardo⁴. Sono note peraltro solo alcune considerazioni relative al primo rinvenimento di rifiuti di amianto riportate nel verbale della conferenza di servizi del 3 luglio 2009⁵.

Per quanto riguarda il primo aspetto sorprende effettivamente che a distanza di mesi dalla citata OPCM non sia neppure iniziato il trasferimento effettivo delle competenze riguardo alla delicata ed importante vicenda dell'amianto, considerando in particolare che il Comune di Venezia ha certamente risorse tecniche qualificate ed adeguate atteso che da anni gestisce per gli aspetti di competenza la complessa vicenda delle bonifiche del *Sito di Interesse Nazionale* di Porto Marghera, nonché la bonifica di numerosi altri siti inquinati nel territorio comunale. Tuttavia, si può ben ritenere che tale apparente ritardo possa essere recuperato entro la prescritta scadenza del 31.12.2012. Si auspica comunque che ciò sia effettuato al più presto (ed una richiesta ovvero un sollecito al Commissario da parte dell'Amministrazione Comunale sarebbe quanto mai opportuna, anche al fine di consentire al pubblico (i cittadini) di accedere a tale informazione ambientale fin qui denegata dal Commissario Delegato allo scrivente Coordinamento⁶.

Diversamente, per quanto riguarda il secondo aspetto, è singolare che il Comune non sia stato interessato circa la possibilità di attribuzione di responsabilità al riguardo ovvero circa l'opportunità, se non doverosità di procedere con denuncia alla Magistratura, nel caso anche verso ignoti. Posto che il principio *"chi inquina paga"* (art. 174, c. 2 del Trattato dell'Unione Europea) è stato introdotto nel Testo Unico Ambientale (art 3-ter del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.), si deve pure considerare la normativa relativa all'abbandono di rifiuti vigente all'epoca del rilascio di detti rifiuti (presumibilmente attorno agli anni '80)⁷ nonché il fatto che tale abbandono avveniva in area di proprietà comunale ovvero in aree sotterranee (demaniali o comunque non private) in quanto aree interne ai resti del Forte delle Quattro Fontane. In ogni caso, dalla documentazione che abbiamo potuto esaminare non emerge alcuno studio o determinazione in proposito. Ci pare che quand'anche il Commissario avesse ritenuto di non dover procedere con denunce od

⁴ Tra le diverse categorie di documentazione per le quali è stata effettuata richiesta di accesso agli atti erano esplicitamente menzionate : *"indagini effettuate circa l'origine di detti rifiuti e relative responsabilità"* e *"denunce e provvedimenti presi dalla Direzione Lavori e dal Commissario Delegato"*.

⁵ Viene indicato il rinvenimento di *"elementi di cemento-amianto in forma compatta su una porzione del cantiere"* e viene formulata un ipotesi circa la loro origine.

⁶ Si deve infatti ricordare che in data 3 agosto 2011 il Coordinamento presentava istanza al Commissario Delegato di accesso all'informazione ambientale (ex D.lgs 195/2005) relativamente alla questione amianto, chiedendo in particolare : *"analisi ambientali dei rifiuti e del sito; indagini effettuate circa l'origine di detti rifiuti e relative responsabilità; studi ed ipotesi elaborate per il relativo trattamento; pareri e disposizioni delle autorità competenti; denunce e provvedimenti presi dalla Direzione Lavori e dal Commissario delegato; documentazione delle spese e degli oneri direttamente ed indirettamente sostenuti in conseguenza di detto rinvenimento e delle conseguenti azioni"*. Ne derivava un colloquio (il 6 ottobre 2011) con il Direttore dei Lavori, senza però che si potesse ottenere alcuna documentazione. Pertanto il Coordinamento adiva alla competente Commissione Nazionale per l'accesso alla documentazione amministrativa (in data 10 novembre 2011). Tale Commissione con decisione in data 29 novembre 2011 dava atto della *"cessazione del contendere"* avendo acquisito da parte del Commissario assicurazione a consentire l'accesso. Ciò tuttavia non avveniva nel concreto e pertanto il Coordinamento si rivolgeva nuovamente alla Commissione Nazionale ed allo stesso Commissario, in data 9 gennaio 2012. La Commissione Nazionale si pronunciava pertanto nuovamente con lettera in data 13 febbraio 2012, indirizzata al Commissario, *"invitando a dar concretamente seguito ..."*. Nulla però, tutto ciò malgrado, il Coordinamento ha ottenuto dal Commissario !

⁷ Come è noto, l'amianto è stato messo al bando con la legge 257/1992; peraltro la problematica relativa alla protezione della salute era regolata già in precedenza da diverse disposizioni di legge (DPR 1124/1965; DM 21.01.1987; D.Lgs 277/1991, cap. II, art. 22-27 poi abrogate/trasfuse nel Testo Unico Ambientale del 2006): la pericolosità dell'amianto era peraltro diffusamente nota già da tempo (i primi studi risalgono a fenomeni cancerogeni legati all'absesto verificatisi in ambiti di lavoro, negli USA prima del secondo conflitto mondiale).

altri atti al proposito, comunque spetterebbe all'Amministrazione Comunale, proprietaria del sito inquinato (ovvero oggetto di deposito non autorizzato di rifiuti), valutare la possibilità di ricercare le eventuali responsabilità e di esperire ogni possibile procedura (denunce, ecc.) al fine del risarcimento del danno subito. Inoltre, è appena il caso di sottolineare che i maggiori costi connessi al rinvenimento dell'amianto nell'ambito dei lavori relativi alla costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema sono senz'altro a carico dell'Amministrazione Comunale essendo già determinati e fissi gli importi di contribuzione da parte dello Stato e della Regione per la costruzione del palazzo.

Inoltre si osserva, in riferimento allo *spending* e alla tecnologia di trattamento del terreno inquinato (cioè del terreno misto a materiali di amianto) da ultimo scelta⁸, cioè la tecnica "scava e porta a discarica", che le scelte messe in opera dalla struttura commissariale appaiono in contrasto con l'art. 242, comma 8, del Testo Unico Ambientale⁹ il quale evidenzia che è necessario utilizzare la migliore tecnologia possibile e che questa deve essere a costi sostenibili (BATNEEC¹⁰). La dimensione della spesa sostenuta per tale operazione (attorno pare ai 17 milioni di €) evidenzia un contrasto con buone prassi ed indirizzi operativi provenienti dalla stesso Ministero dell'Ambiente che non considerano lo "scavo e porta via" propriamente come tecnologia di bonifica, ma piuttosto solo come *ultima ratio* e in genere solo per lo scotico del *top soil*.

Si fa appello pertanto a Codesta Amministrazione Comunale affinché a tutela del bene comune amministrato *pro tempore*, intraprenda ogni possibile legittima azione volta a risarcire la Comunità del danno patito.

Ringraziando sin d'ora per la cortese tempestività che sarà assicurata per riscontrare la presente, si porgono distinti saluti

Venezia, 7 settembre 2012

Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido

Salvatore Lihard, calle della Madonna, 3 – Malamocco

⁸ La scelta di portare un discarica tutto il volume del terreno inquinato, dopo l'abbandono del proposito di realizzare un'operazione di separazione con l'impianto previsto sull'area Pepe-Bellemo.

⁹ Deceto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. e ii.

¹⁰ Best AvailableTechnology Not Entailing Excessive Costs.